



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 30/08/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BELLUNO - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta**, del mese di **agosto**, dalle ore **15:30** circa, nella sede municipale, presso la sala consiliare, si è riunito il consiglio comunale con la presenza, nella trattazione del presente punto, dei componenti che seguono:

OSCAR DE PELLEGRIN	Presente	FRANCESCO LA GRUA	Assente
LUCIANO BASSI	Presente	SEBASTIANO MAROTTO	Assente
ILENIA BAVASSO	Presente	JACOPO MASSARO	Presente
CLAUDIA BETTIOL	Presente	SANDRA MELLA	Presente
LORENZO BORTOLUZZI	Presente	GIANGIACOMO NICOLINI	Presente
GIOVANNI BRISTOT	Presente	LUCIA OLIVOTTO	Assente
SIMONE BRISTOT	Presente	MARCO PERALE	Presente
ANNA CANDEAGO	Presente	FRANCESCO PINGITORE	Presente
PAOLO CAPRARO	Presente	FRANCESCO RASERA BERNA	Assente
MARIA TERESA CASSOL	Presente	RICCARDO SAMARIA	Presente
MIRCO COSTA	Presente	SIMONE SOCCAL	Presente
VALENTINA DALLA CORT	Presente	MARZIO SOVILLA	Presente
PAOLO DE BIASIO	Presente	ARMANDO STEFANI	Presente
DONATELLA DE PELLEGRIN	Presente	DANIELE TRABUCCO	Presente
ALESSANDRO FARINA	Presente	GIUSEPPE VIGNATO	Presente
ROBERTO FERRO	Presente		
IRENE GALLON	Presente		
MASSIMO GARZOTTO	Presente		

Totale presenti: 29

Totale assenti: 4

Presiede: Luciano Bassi - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto indicato e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri comunali sigg. Donatella De Pellegrin e Ilenia Bavasso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 22/08/2023, n. 3252 ad oggetto: “REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BELLUNO - APPROVAZIONE.” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

Visto il parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Visto il parere favorevole reso a maggioranza dalla 3^a commissione, in data 28/08/2023, sulla proposta di deliberazione.

Vista la proposta di emendamento della succitata proposta di deliberazione, presentata dai consiglieri Lucia Olivotto e Marco Perale e acquisita al protocollo al n. 40624/2023, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal coordinatore d'ambito, che di seguito si riporta:

“... all'articolo 13 punto 1

sostituire “5 (cinque)” con “3 (tre)”

sostituire “3 (tre)” con “2 (due)”

talché la formulazione del periodo risulti come segue:

<< il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 3 (tre) anni, per al massimo 2 (due) mandati consecutivi ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018 >>

Viste le proposte di emendamento della succitata proposta di deliberazione, presentate dai consiglieri Francesco La Grua e Daniele Trabucco, e acquisite al protocollo al n. 40695/2023, corredate del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal coordinatore d'ambito, che di seguito si riportano:

“... Primo

Articolo 11 – Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

*Al quinto punto, dopo “L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei votanti”, aggiungere:
dei presenti.”*

“Secondo

Articolo 13 – coordinatore operativo

Al primo punto, cassare “per il massimo di 3 (tre) mandati consecutivi”...”.

Durante la discussione entrano ed escono i consiglieri comunali: Mirco Costa, Valentina Dalla Cort, Marzio Sovilla, Anna Candeago; entra il consigliere comunale Francesco Rasera Berna. Presenti n. 30.

Preso atto che il primo dei due emendamenti presentati con prot. 40695/2023 dai consiglieri Francesco La Grua e Daniele Trabucco è fatto proprio dall'assessore Lorenza De Kunovich e pertanto viene messo ai voti unitamente alla proposta di deliberazione.

Messa ai voti la proposta di emendamento presentata dai consiglieri Lucia Olivotto e Marco Perale e acquisita al protocollo al n. 40624/2023, con votazione palese effettuata per mezzo del sistema di voto elettronico, che evidenzia il seguente risultato, la stessa non viene approvata:

- presenti: n. 30;
- assenti: n. 3;
- votanti: n. 30;
- voti favorevoli: n. 11 (Ilenia Bavasso, Claudia Bettiol, Anna Candeago, Maria Teresa Cassol, Mirco Costa, Jacopo Massaro, Giangiacomo Nicolini, Marco Perale, Francesco Rasera Berna, Riccardo Samaria, Giuseppe Vignato);
- voti contrari: n. 19 (Luciano Bassi, Lorenzo Bortoluzzi, Giovanni Bristot, Simone Bristot, Paolo Capraro, Valentina Dalla Cort, Paolo De Biasio, Donatella De Pellegrin, Oscar De Pellegrin, Alessandro Farina, Roberto Ferro, Irene Gallon, Massimo Garzotto, Sandra Mella, Francesco Pingitore, Simone Soccal, Marzio Sovilla, Armando Stefani, Daniele Trabucco).

Successivamente, messa ai voti la seconda proposta di emendamento presentata dai consiglieri Francesco La Grua e Daniele Trabucco acquisita al protocollo al n. 40695/2023, con votazione palese effettuata per mezzo del sistema di voto elettronico, che evidenzia il seguente risultato, la stessa non viene approvata:

- presenti: n. 30;
- assenti: n. 3;
- votanti: n. 30;
- voti favorevoli: n. 1 (Daniele Trabucco);
- voti contrari: n. 29 (Luciano Bassi, Ilenia Bavasso, Claudia Bettiol, Lorenzo Bortoluzzi, Giovanni Bristot, Simone Bristot, Anna Candeago, Paolo Capraro, Maria Teresa Cassol, Mirco Costa, Valentina Dalla Cort, Paolo De Biasio, Donatella De Pellegrin, Oscar De Pellegrin, Alessandro Farina, Roberto Ferro, Irene Gallon, Massimo Garzotto, Jacopo Massaro, Sandra Mella, Giangiacomo Nicolini, Marco Perale, Francesco Pingitore, Francesco Rasera Berna, Riccardo Samaria, Simone Soccal, Marzio Sovilla, Armando Stefani, Giuseppe Vignato).

Successivamente, messa ai voti la proposta di deliberazione unitamente al primo emendamento presentato dai consiglieri Francesco La Grua e Daniele Trabucco prot. 40695/2023, con votazione palese effettuata per mezzo del sistema di voto elettronico, che evidenzia il seguente risultato:

- presenti: n. 30;
- assenti: n. 3;
- votanti: n. 26 - astenuti: n. 4 (Anna Candeago, Mirco Costa, Riccardo Samaria, Giuseppe Vignato);
- voti favorevoli: n. 19 (Luciano Bassi, Lorenzo Bortoluzzi, Giovanni Bristot, Simone Bristot, Paolo Capraro, Valentina Dalla Cort, Paolo De Biasio, Donatella De Pellegrin, Oscar De Pellegrin, Alessandro Farina, Roberto Ferro, Irene Gallon, Massimo Garzotto, Sandra Mella, Francesco Pingitore, Simone Soccal, Marzio Sovilla, Armando Stefani, Daniele Trabucco);
- voti contrari: n. 7 (Ilenia Bavasso, Claudia Bettiol, Maria Teresa Cassol, Jacopo Massaro, Giangiacomo Nicolini, Marco Perale, Francesco Rasera Berna).

DELIBERA

1. **di approvare** la proposta di deliberazione del 22/08/2023, n. 3252 ad oggetto: “REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BELLUNO – APPROVAZIONE.”, come emendata con il primo dei due emendamenti presentati con prot. 40695/2023 dai consiglieri Francesco La Grua e Daniele Trabucco;
2. **di dare atto** che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito tecnico e governo del territorio.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LUCIANO BASSI

SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO PUCCI



COMUNE DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3252 DEL 22/08/2023

ASSEGNATA ALL'AREA PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BELLUNO - APPROVAZIONE.

**IL COORDINATORE
DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO**

visti:

- il D.Lgs 18/06/2000 n. 267 e ss.mm.e ii “Testo unico degli enti locali”;
- il D.Lgs. 2/01/2018 n.1 “Codice della protezione civile”;
- il D.Lgs 117/2017, art. 4, comma 2 e art. 32, comma 4 “Codice del Terzo Settore”;
- il DM 15/09/2020 n. 106, art. 11 “Iscrizione degli enti di protezione civile”;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22/12/2022 “Approvazione di uno schema-tipo contenente gli elementi fondamentali per l’istituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”;
- la deliberazione della Giunta comunale 23/11/2010 n. 210 ad oggetto: “Istituzione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e costituzione del Gruppo comunale di protezione civile”;

premesse che:

- il Codice del Terzo Settore (CTS) in attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 5 della Legge delega – Legge 6/06/2016 n. 106 – ha previsto alcune disposizioni particolari relativamente ai Gruppi comunali di protezione civile;
- l’art. 4, comma 2 della Legge delega (in tema di direzione, controllo e coordinamento da parte dei cd. soggetti esclusi tra cui gli enti pubblici) stabilisce la non applicabilità della disposizione ai soggetti operanti nel settore della protezione civile di cui all’art. 32, comma 4;
- l’art 32, comma 4 della Legge delega stabilisce che alle organizzazioni di volontariato (Odv) che svolgono attività di protezione civile le norme di carattere speciale ad esse dedicate (art. 32, 33 e 34) si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile di cui al D.Lgs n. 1/2018;
- l’art. 33, comma 3 del D..Lgs 1/2018 (partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile) dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza tramite gli Enti del Terzo Settore, ivi compresi i Gruppi comunali che:
 - svolgono, quale attività di interesse generale, l’attività di protezione civile di cui all’art. 5, comma 1, lettera y) del CTS;
 - perseguono finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile;
- la nota del capo Dipartimento del 21/04/2023 n.20289 (indirizzi applicativi della Direttiva) evidenzia che:
 - la Direttiva propone, nell’allegato A, uno schema tipo di regolamento contenente

esclusivamente gli elementi fondamentali e necessari per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione G) Altri enti del terzo settore, previa iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile tenuto dalle Regioni;

- lo schema può essere integrato con elementi accessori, coerenti con il disposto normativo;
- l'intervento di adeguamento è riferito agli elementi sostanziali contenuti nell'allegato A e, se del caso, è rivolto al loro recepimento;

- l'art. 11 lettera a) del DM n. 106/2020 (iscrizione degli enti di protezione civile) prevede che sono iscritti nel RUNT se previamente iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, i Gruppi comunali, intercomunali o provinciali di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 1/2018 nella sezione "Altri enti del terzo Settore" ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera g) del CTS, su istanza di parte e se svolgono in via esclusiva attività di protezione civile;

richiamato l'art. 5 della citata Direttiva 22/12/2022 (Disposizioni transitorie e finali) che recita: *"I Gruppi comunali esistenti e già iscritti nei registri del volontariato delle regioni e delle province autonome, le cui caratteristiche non risultino conformi alle disposizioni della Direttiva, sono iscritti nel RUNT e sono tenuti ad adeguare il proprio statuto allo schema-tipo, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della direttiva medesima (31 agosto 2023)";*

dato atto che:

- i Gruppi comunali di protezione civile del Veneto non erano iscritti nel registro regionale del volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 e alla Legge regionale n. 40/1993, in quanto enti pubblici e, di conseguenza, non sono stati oggetto di trasmigrazione;
- per tali Gruppi non è dovuto alcun adempimento entro il 31 agosto 2023, come precisato dalla struttura regionale competente;
- i Gruppi già esistenti come pure quelli di nuova costituzione, iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, devono iscriversi al RUNT, per espressa previsione normativa, ex art. 11 del DM n. 106/2020;

richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale 23/11/2010 n. 210 di istituzione, nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), specifica struttura di protezione civile con compiti di coordinamento in ambito comunale delle risorse strumentali e umane disponibili e di costituzione del Gruppo comunale di protezione civile;
- la deliberazione della Giunta comunale 07/02/2014 n. 17 di approvazione del Regolamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile del Comune di Belluno;

dato altresì atto che:

- il punto 1, comma 1, della Direttiva 22/12/2022 stabilisce le finalità ed i principi del regolamento tipo dei Gruppi comunali di volontariato di protezione civile (GCVPC) al fine di dare un indirizzo unitario per la costituzione dei GCVPC, volto a garantire un quadro coordinato e integrato tra i diversi livelli locali organizzativi di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori valorizzando altresì la funzione sociale dell'apporto volontario dei cittadini;
- in particolare, i Comuni adottano un regolamento tenendo conto dei seguenti elementi fondamentali:
 - il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
 - all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì

individuare la durata e le modalità di revoca del coordinatore;

- ulteriori elementi fondamentali del regolamento del GCVPC sono le seguenti prescrizioni di cui all'art. 21 del CTS, in quanto applicabili:
 - la denominazione così formulata: Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Belluno;
 - l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;
 - le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
 - lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del CTS;
 - i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;
 - i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
 - la durata e le modalità di elezione e revoca del coordinatore operativo;

Considerato che:

- il GCVPC è già stato costituito con la deliberazione della Giunta comunale 23/11/2010 n. 210 e con decreto regionale del 07/02/2012 n. 24 è stato iscritto all'Albo regionale dei Gruppi Volontari di protezione civile con attribuzione del codice Albo PCVOL-05-B-1213-BL-11;
- si rende necessario procedere all'approvazione del Regolamento del GCVPC secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato A della Direttiva 22/12/2022, in sostituzione del vigente regolamento;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

oppure

PROPONE

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. **di dare atto che** il GCVPC è già stato costituito con la deliberazione della Giunta comunale 23/11/2010 n. 210 e con decreto regionale del 07/02/2012 n. 24 è stato iscritto all'Albo regionale dei Gruppi Volontari di protezione civile con attribuzione del codice Albo PCVOL-05-B-1213-BL-11;
3. **di approvare** il Regolamento del GCVPC secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato A della Direttiva 22/12/2022, in sostituzione del vigente regolamento, nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto che** il regolamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile del Comune di Belluno approvato con la deliberazione della Giunta comunale 07/02/2014 n. 17 è abrogato;
5. **di dare atto che** tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere dal Coordinatore dell'Ambito Tecnico e Governo del Territorio;
6. **di tramettere** la presente deliberazione alla Provincia di Belluno ed alla Regione Veneto per i successivi adempimenti di competenza.

Il coordinatore
dell'Ambito Tecnico e governo del territorio
Piergiorgio Tonon

Allegati:

1. Schema Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile del Comune di Belluno

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Belluno

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento norma l'organizzazione del Gruppo comunale volontari di protezione civile del Comune di Belluno, di seguito GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».
4. Il Gruppo comunale di Volontariato di Protezione civile del Comune di Belluno è stato costituito nella sede legale del Comune di Belluno con delibera della Giunta comunale n. 210 del 23/11/2010; il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 210 del 23/11/2010 è abrogato.

Art.2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di Autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare ad un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3. - Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. - Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile comunale, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo-di cui al successivo art. 12.
5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5. - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale.A tal fine il Comune predispone un fac-simile del modello di richiesta di iscrizione al GCVPC.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6. - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del regolamento.

Art. 7. - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta

giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8. - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10. - Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) coordinatore operativo.

Art. 11. - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12.- Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti ed è composto da un minimo di 3 (tre) componenti ad un massimo di 9 (nove); è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del consiglio presenti.
3. Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
4. Il consiglio direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13. - Coordinatore operativo

1. Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 5 (cinque) anni, per al massimo 3 (tre) mandati consecutivi ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì

revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3. Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i capi squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
9. Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14. - Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse, tenuto conto delle convenzioni in essere e del presente regolamento.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco o l'Assessore delegato, in coordinamento con la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15. - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.

2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16. - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, ...;
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale del 22/08/2023, n. 3252 ad oggetto “REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BELLUNO - APPROVAZIONE.”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 22/08/2023

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 30/08/2023 , n. 61 ad oggetto “REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BELLUNO - APPROVAZIONE. ” è stato pubblicato all’albo pretorio dal giorno 11/09/2023 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 11/09/2023

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Art. 134 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto SERGIO GALLO, in qualità di responsabile del procedimento, certifica che la delibera di consiglio comunale del 30/08/2023, n. 61 ad oggetto: “REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BELLUNO - APPROVAZIONE.” è diventata esecutiva in data 22/09/2023.

Belluno, 22/09/2023

Il responsabile del procedimento
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.